



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC [cnpi@pec.cnpi.it](mailto:cnpi@pec.cnpi.it) - [www.cnpi.eu](http://www.cnpi.eu) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

*maggio 2026*

**Oggetto:** Compatibilità tra rapporto d'impiego con la Banca d'Italia ed iscrizione all'Albo dei Periti Industriali alla luce della disciplina statutaria, regolamentare e della normativa vigente in materia di incompatibilità nel pubblico impiego.

Rispondiamo alla richiesta con la quale viene affrontata la questione relativa alla possibilità per un dipendente della Banca d'Italia, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, di conservare legittimamente l'iscrizione all'Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, ovvero se a tale iscrizione osti con il divieto posto dall'art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (recante le norme sull'esercizio della professione di perito industriale).

La questione richiede un'analisi coordinata della normativa di settore, della disciplina speciale dello stato giuridico del personale della Banca d'Italia, della legislazione generale in materia di pubblico impiego contrattualizzato e, infine, dell'evoluzione giurisprudenziale che, a partire dagli anni Novanta, ha profondamente ridisegnato i confini del principio di esclusività nel lavoro pubblico.

## **1. La disciplina originaria: il divieto di iscrizione all'Albo ex art. 7 R.D. 275/1929**

L'art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (Ordinamento della professione di Perito Industriale) dispone, al primo comma, che non possono essere iscritti agli Albi i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici i cui ordinamenti prevedano un divieto assoluto all'esercizio della libera professione.

La norma non vieta in termini assoluti l'iscrizione, ma la condiziona all'esistenza, nell'ordinamento dell'ente datore di lavoro, di una preclusione esplicita e assoluta.

Occorre distinguere con accuratezza tra il diritto all'iscrizione all'Albo e il diritto all'esercizio della libera professione. Si tratta di situazioni giuridiche soggettive distinte:

- a) la prima ha natura di diritto soggettivo perfetto, connessa all'accertamento del possesso dei requisiti abilitanti da parte del Consiglio dell'Ordine;
- b) la seconda è condizionata dalla disciplina del rapporto di lavoro e delle incompatibilità.

La Corte di Cassazione, con sentenza delle Sezioni Unite n. 3386 del 2 aprile 1998, proprio con riferimento alla professione di perito industriale e alla presunta incompatibilità prevista dall'art. 7 R.D. n. 275/1929, ha nettamente separato i due piani, affermando che l'iscrizione all'Albo può essere riconosciuta al dipendente pubblico anche in presenza di un divieto all'esercizio della professione, poiché tale divieto attiene alla fase successiva e distinta dello svolgimento effettivo dell'attività professionale. Solo una volta che l'esercizio professionale sarà accertato, solo allora darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

## **2. L'evoluzione normativa: la svolta della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**

Il quadro normativo è stato radicalmente innovato dall'art. 1, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al cinquanta per cento dell'orario pieno non sono soggetti al regime di



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC [cnpi@pec.cnpi.it](mailto:cnpi@pec.cnpi.it) - [www.cnpi.eu](http://www.cnpi.eu) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

*maggio 2026*

incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e possono svolgere attività di lavoro autonomo o professionale, ferma restando l'assenza di conflitto di interessi con l'ente di appartenenza.

La medesima esclusione è oggi codificata nell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sottrae espressamente i dipendenti in part-time non superiore al cinquanta per cento dall'applicazione del regime autorizzatorio previsto dai commi da 7 a 13 del medesimo articolo.

Questa disposizione ha portata sistematica rilevante: non si limita a introdurre una deroga puntuale, ma opera una ridefinizione strutturale del principio di esclusività, che cessa di operare come regola assoluta nel caso di rapporti di lavoro part-time ridotto.

Con specifico riferimento all'iscrizione agli Albi professionali, l'art. 5-*sexies* del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla Legge 2 giugno 1995, n. 216, ha sancito il principio per cui non può essere negata l'iscrizione all'Albo al dipendente pubblico, ancorché le norme dell'ordinamento di appartenenza prevedano un divieto all'esercizio effettivo della professione.

### **3. La natura giuridica della Banca d'Italia e la disciplina speciale del personale**

La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e della Legge 7 febbraio 1992, n. 82, come modificata dal D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

Il suo personale è disciplinato da un ordinamento speciale autonomo – il Regolamento del Personale – che costituisce fonte normativa di rango regolamentare interno, adottata in conformità allo Statuto della Banca approvato con D.P.R.

L'art. 16 del Regolamento del Personale, rubricato "Divieti", vieta al personale, alla lettera e), di svolgere qualsiasi attività lavorativa subordinata od autonoma, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 41 dello Statuto, sia pure occasionalmente ovvero in periodi nei quali non presti effettivo servizio.

La lettera f) del medesimo articolo vieta altresì di accettare cariche o incarichi di carattere continuativo senza preventiva segnalazione all'Amministrazione.

Il riferimento all'art. 41 dello Statuto della Banca è cruciale: tale norma statutaria disciplina le condizioni alle quali l'Amministrazione può autorizzare o tollerare lo svolgimento di attività esterne.

### **4. Il problema dell'applicabilità dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001 al personale della Banca d'Italia**

La Banca d'Italia, in quanto istituto di diritto pubblico dotato di ordinamento speciale, si colloca in una posizione peculiare rispetto al perimetro applicativo del D.Lgs. 165/2001.

Tuttavia, qualora il rapporto di lavoro di un dipendente della Banca d'Italia sia strutturato in regime di part-time non superiore al cinquanta per cento, trova applicazione la deroga di cui all'art. 1, comma 56, della L. 662/1996, richiamata dall'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, a prescindere dalla fonte regolatoria speciale applicabile, trattandosi di norma di ordine pubblico che opera trasversalmente nell'intero sistema del pubblico impiego.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC [cnpi@pec.cnpi.it](mailto:cnpi@pec.cnpi.it) - [www.cnpi.eu](http://www.cnpi.eu) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

*maggio 2026*

Nel caso di rapporto a tempo pieno, il rigore del Regolamento del Personale della Banca d'Italia – che vieta ogni attività lavorativa autonoma non espressamente autorizzata ai sensi dell'art. 41 dello Statuto – opera con piena efficacia, rendendo incompatibile, in linea di principio, l'esercizio effettivo della libera professione di Perito Industriale.

L'effetto preclusivo è ancorato al “divieto assoluto di esercizio” (ove esistente nella specifica disciplina professionale) e non alla mera qualifica di dipendente pubblico; laddove il divieto non sia assoluto, la sola iscrizione all'albo – specialmente in stato di non esercizio – non integra automaticamente una incompatibilità, ferma restando la disciplina generale sugli incarichi e i conflitti di interesse ex art. 53 d.lgs. 165/2001.

## **5. La separazione tra iscrizione all'Albo ed esercizio della professione: fondamento giuridico e conseguenze operative**

Il principio per cui l'iscrizione all'Albo professionale non equivale né implica l'esercizio della professione è saldamente acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3386 del 2 aprile 1998, hanno chiarito che il divieto all'esercizio della professione – previsto dall'ordinamento di appartenenza dell'impiegato pubblico – non legittima il Consiglio dell'Ordine professionale a rifiutare l'iscrizione all'Albo.

Il Consiglio dell'Ordine non è competente a valutare la disciplina dei rapporti di lavoro del richiedente, né a operare giudizi di compatibilità tra il rapporto di impiego e l'iscrizione: esso deve limitarsi a verificare il possesso dei requisiti abilitativi.

Conseguentemente, il dipendente della Banca d'Italia che abbia conseguito il titolo abilitante all'esercizio della professione di Perito Industriale – superando l'esame di Stato di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione – ha un diritto soggettivo perfetto all'iscrizione nell'Albo, che non può essere compresso né dall'Amministrazione di appartenenza né dal Consiglio dell'Ordine.

La giurisprudenza amministrativa ha precisato, con orientamento consolidato, che il regime delle incompatibilità non è funzione dell'iscrizione all'Albo, ma dell'esercizio effettivo di attività professionali retribuite.

## **6. Valutazione del caso: dipendente a tempo pieno vs. dipendente in part-time ≤ 50%**

### **6.1 Rapporto a tempo pieno**

Il dipendente della Banca d'Italia con rapporto di lavoro a tempo pieno ha il diritto di iscriversi all'Albo dei Periti Industriali, in applicazione del principio sancito dall'art. 5-sexies del D.L. 101/1995 e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

L'iscrizione, di per sé, non configura alcuna violazione delle norme interne.

Tuttavia, l'esercizio effettivo della libera professione – cioè lo svolgimento di incarichi tecnici retribuiti per conto di terzi – è vietato dall'art. 16, lett. e) ed f), del Regolamento del Personale, salvo espressa autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 41 dello Statuto della Banca.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC [cnpi@pec.cnpi.it](mailto:cnpi@pec.cnpi.it) - [www.cnpi.eu](http://www.cnpi.eu) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

*maggio 2026*

## **6.2 Rapporto in part-time non superiore al 50%**

Il dipendente della Banca d'Italia con rapporto di lavoro in regime di part-time non superiore al cinquanta per cento beneficia della deroga normativa prevista dall'art. 1, comma 56, della L. 662/1996 e dall'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.

In tale regime, il principio di esclusività del rapporto di lavoro cede di fronte alla liberalizzazione legislativa: il dipendente può, previa comunicazione all'Amministrazione, iscriversi all'Albo e svolgere attività professionale autonoma, purché non sussistano conflitti di interesse concreti e attuali con le funzioni istituzionali della Banca.

L'obbligo di preventiva comunicazione all'Amministrazione – previsto dall'art. 16, lett. f) del Regolamento del Personale – non equivale a una condizione di autorizzabilità discrezionale, ma a un dovere di trasparenza funzionale alla verifica dell'assenza di conflitti.

## **7. Iscrizione all'albo e carica elettiva. Irrilevanza esercizio della professione.**

In conseguenza di quanto appena rappresentato, la carica di Presidente di un Ordine professionale (sia dei Periti Industriali sia degli Ingegneri/Architetti), come qualsiasi carica elettiva, all'interno della professione, è legata all'iscrizione all'albo e non all'esercizio della professione. Essa ha natura pubblicistica: è un ufficio monocratico apicale di un ente pubblico non economico ad appartenenza necessaria, istituito e disciplinato dalla legge in attuazione dell'art. 2229 c.c., investito per via elettiva e titolare di poteri di rappresentanza e di governo dell'ente; gli atti posti in essere sono atti amministrativi, soggetti al diritto pubblico e alla giurisdizione amministrativa e la gestione delle risorse è funzionalizzata a compiti pubblici, con conseguente responsabilità contabile degli organi.

### **7.1 Qualificazione giuridica**

Gli Ordini e Collegi professionali sono qualificati dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa come enti pubblici non economici ad appartenenza necessaria, organi sussidiari dello Stato, titolari di funzioni pubblicistiche quali la tenuta degli albi, il controllo dei requisiti e la disciplina degli iscritti, in vista della tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio delle professioni.

La carica elettiva (es. consigliere, presidente dell'Ordine territoriale) è, dunque, un ufficio pubblico interno all'ente pubblico-ordinistico: l'investitura avviene per elezione tra gli iscritti e l'attività si esplica mediante poteri e funzioni di natura amministrativa, nell'alveo dell'autonomia regolamentare, patrimoniale e disciplinare riconosciuta agli Ordini.

L'inquadramento pubblicistico degli Ordini è stato ribadito di recente: Corte costituzionale 23.07.2024 n. 144 (enti pubblici ad appartenenza necessaria; compiti di tenuta degli albi e controllo dei requisiti), TAR Lazio 16.04.2024 n. 7455 (Ordini come enti pubblici non economici, organi sussidiari dello Stato; applicazione del Codice dei contratti pubblici), Consiglio di Stato 04.03.2024 n. 2134 (autonomia ordinistica; finalità pubbliche).

Implicazione: la "carica elettiva" è una funzione pubblica in seno a un ente pubblico non economico; il relativo regime di eleggibilità e funzionamento discende da norme pubblicistiche e regolamenti di settore 1 2.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC [cnpi@pec.cnpi.it](mailto:cnpi@pec.cnpi.it) - [www.cnpi.eu](http://www.cnpi.eu) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

*maggio 2026*

## **7.2. Relazione tra iscrizione all'albo e carica elettiva**

Il sistema elettorale degli Ordini professionali è disciplinato da norme regolamentari di settore che, in via generale, ancorano l'elettorato attivo e passivo allo status di iscritto all'albo non sospeso. La giurisprudenza ha in più occasioni ricostruito il quadro, ricordando che sono eleggibili gli iscritti all'albo, che non versino in cause di sospensione o ineleggibilità tipizzate e che valgono i limiti di mandato previsti dal regolamento (con interpretazione rigorosa). L'interpretazione della normativa specifica della professione impone l'osservanza del principio di stretta interpretazione: le limitazioni all'elettorato passivo costituiscono eccezione alla regola della libera eleggibilità; perciò, le cause di ineleggibilità/incompatibilità vanno interpretate restrittivamente, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dalla Corte Costituzionale.

## **7.3. Nesso “iscrizione vs esercizio effettivo”**

Il diritto ad essere elettore/eleggibile dipende dalla qualità di iscritto in regola (non sospeso), non dall'effettivo esercizio della professione in senso economico-organizzativo. La Cassazione lavoro, nel definire i riflessi previdenziali dell'attività dei professionisti tecnici, ha distinto in modo chiaro tra:

- obblighi formali connessi allo status (ad es. obblighi dichiarativi verso la cassa di categoria in quanto iscritti), a prescindere dall'esistenza di redditi professionali (v. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 23/04/2024) 09/08/2024, n. 22624); e
- obblighi sostanziali e qualificazioni che scattano, quando vi sia esercizio effettivo e continuativo della professione (ad es. definizione dell'imponibile contributivo Cassa professionale in ragione della “oggettiva riconducibilità” dell'attività alla professione, anche se non riservata, v. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 28/05/2024) 26/08/2024, n. 23101).

Questa giurisprudenza conferma che “iscrizione” ed “esercizio effettivo” sono concetti giuridici distinti, con ricadute differenti: la mera iscrizione non equivale ex se a esercizio professionale, ma è la base per partecipare alla vita dell'ente (voto/candidatura), mentre l'effettivo esercizio ha rilievo per profili previdenziali e contributivi.

## **7.4 Conseguenze**

La candidabilità alla carica elettiva è correlata allo *status* ordinistico (iscrizione non sospesa) e non richiede la prova di esercizio effettivo della professione; eventuali stati di “non esercizio” non incidono di per sé sui diritti politici interni, salvo si traducano in sospensione o in specifiche cause legali di ineleggibilità stabilite dalla normativa di settore (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 30/10/2024) 03/02/2025, n. 2524).

## **7.5 Qualificazione pubblicistica e cornice costituzionale**

Gli Ordini sono enti pubblici ad appartenenza necessaria: curano interesse pubblico mediante albi e controllo dei requisiti; tale base legittima il sistema di organi elettivi, aperto agli iscritti e giustifica la sottoposizione degli atti alla giurisdizione e regole pubbliche (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 14/05/2024) 16/08/2024, n. 22881 Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 18/05/2021) 03/11/2021, n. 31461). Le limitazioni all'elettorato passivo negli enti pubblici associativi (come gli Ordini) sono eccezionali e sottoposte a stretto scrutinio di proporzionalità; la Corte costituzionale ha più volte evidenziato che l'eleggibilità è la regola e che le cause ostative devono mantenersi entro i confini



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC [cnpi@pec.cnpi.it](mailto:cnpi@pec.cnpi.it) - [www.cnpi.eu](http://www.cnpi.eu) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

*maggio 2026*

necessari a garantire interessi pubblici specifici (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, Sent., (data ud. 20/11/2025) 29/01/2026, n. 245).

## **7.6. Requisiti di eleggibilità e limiti di mandato**

La Cassazione ha applicato la disciplina dei limiti di mandato agli organi ordinistici, valorizzando la finalità di assicurare parità di accesso e ricambio e interpretando in modo rigoroso le cause di ineleggibilità; ciò conferma la natura “politico-organizzativa” interna del diritto di elettorato negli Ordini, ancorata all’iscrizione all’albo e non all’effettivo esercizio professionale (T.A.R. Basilicata Potenza, Sez. I, Sentenza, 03/03/2026, n. 88),

## **7.7 Iscrizione all’albo e “non esercizio”**

Le decisioni in materia previdenziale per ingegneri/architetti distinguono chiaramente l’iscrizione dagli effetti dell’esercizio. La mera iscrizione comporta determinati obblighi formali (ad es., dichiarativi), mentre l’effettivo esercizio incide sulla misura e sulla configurazione del carico contributivo, sulla base della “oggettiva riconducibilità” dell’attività alle competenze professionali, anche oltre l’elenco delle attività “tipiche” (v. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 28/05/2024) 26/08/2024, n. 23101).

Questa distinzione supporta, sul piano ordinistico, la tesi per cui la carica elettiva segue lo *status* di iscritto e non è subordinata alla prova di esercizio abituale/economico della professione.

## **7.8 Sintesi conclusiva**

La carica elettiva negli Ordini professionali è un ufficio pubblico in un ente pubblico non economico. L’accesso alle cariche è legato allo *status* di iscritto all’albo non sospeso (e al rispetto di eventuali limiti di mandato o cause tassative di ineleggibilità) e non presuppone l’esercizio effettivo della professione. La distinzione tra iscrizione ed esercizio effettivo, chiarita dalla giurisprudenza in ambito previdenziale dei professionisti tecnici, rafforza questa impostazione: i diritti politici interni all’Ordine si innestano sulla base ordinistica (iscrizione), mentre l’esercizio effettivo rileva per profili diversi (contributivi/previdenziali) (in termini, T.A.R. Basilicata Potenza, Sez. I, Sentenza, 03/03/2026, n. 88, Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 28/05/2024) 26/08/2024, n. 23101),

## **8. Conclusioni in diritto**

Alla luce dell’analisi svolta, si formulano le seguenti conclusioni:

### **a) Superamento del divieto di iscrizione all’Albo**

Il divieto di iscrizione all’Albo dei Periti Industriali per i dipendenti pubblici, originariamente ricavabile dal combinato disposto dell’art. 7 R.D. 275/1929 e dell’art. 60 T.U. n. 3/1957, deve ritenersi superato nella sua formulazione assoluta per effetto dell’art. 5-*sexies* del D.L. 101/1995 e della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., nn. 3386 e 3467 del 1998). Il dipendente della Banca d’Italia che abbia conseguito l’abilitazione professionale ha diritto soggettivo perfetto all’iscrizione nell’Albo, indipendentemente dal regime orario del proprio rapporto di lavoro.

### **b) Esercizio della professione in rapporto a tempo pieno**



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC [cnpi@pec.cnpi.it](mailto:cnpi@pec.cnpi.it) - [www.cnpi.eu](http://www.cnpi.eu) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

*maggio 2026*

Osta all'esercizio effettivo della libera professione il divieto posto dall'art. 16, lett. e) ed f), del Regolamento del Personale della Banca d'Italia, norma speciale che vieta qualsiasi attività lavorativa autonoma non autorizzata ai sensi dell'art. 41 dello Statuto. L'esercizio senza autorizzazione configura illecito disciplinare.

## **c) Esercizio della professione in rapporto a tempo parziale $\leq$ 50%**

La deroga normativa di cui all'art. 1, comma 56, della L. 662/1996, ribadita dall'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, consente l'esercizio della libera professione previa comunicazione all'Amministrazione, con il solo limite dell'assenza di conflitti di interesse concreti. La natura di norma imperativa di questa disposizione non ammette deroghe *in peius* da parte delle fonti regolatorie interne.

## **d) Conflitto di interessi**

Dato il ruolo di autorità di vigilanza bancaria e finanziaria svolto dalla Banca d'Italia, occorre prestare attenzione qualificata al rischio di conflitti di interesse. L'esercizio professionale nei confronti di soggetti vigilati dalla Banca, ovvero in settori interferenti con le funzioni istituzionali del dipendente, è potenzialmente idoneo a integrare un conflitto di interessi che l'Amministrazione ha titolo a censurare anche nei confronti di dipendenti in part-time ridotto.

## **e) carica elettiva conseguenza dell'iscrizione all'albo e non dell'effettivo esercizio professionale.**

Trattandosi di carica elettiva di rappresentanza dell'ente pubblico non economico, il diritto all'elettorato attivo e passivo è connesso all'iscrizione all'albo professionale e non all'effettivo esercizio dell'attività professionale, che l'abitudine e il tempo pieno del lavoro di pubblico dipendente escludono per principio.

Quindi, la coesistenza in capo ad un dipendente pubblico della qualità di consigliere o presidente di un ordine professionale, in costanza di lavoro dipendente a tempo pieno, e la condizione di pubblico dipendente è legittima, in quanto legittima è la possibilità di essere iscritti ad un ordine professionale in condizioni di pubblico dipendente, essendo il principio di diritto connesso esclusivamente all'iscrizione all'albo professionale ma non al suo effettivo esercizio.